



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice unico, dott.ssa Alessandra Burra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 955/2015, promossa con atto di citazione

DA

....., con l'Avv.to Torquato Tasso del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Treviso viale Verdi 23 (c/o studio CSCD);

- attrice -

CONTRO

....., già con gli Avv.ti Adolfo Chiaventone e Massimiliano Chiaventone del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in

- convenuta -

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.01.2017 sulle seguenti conclusioni delle parti:

per l'attrice: nel merito come da atto di citazione "Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la , alla data del 31.12.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della relativamente al conto corrente n. 50570006312 di euro 98.704,80 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; per l'effetto, previa compensazione del credito vantato e di cui al punto precedente con quanto risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che



alla data del 31.12.2013 non è debitrice di _____ della somma di euro 75.716,73, ma sua creditrice di euro 22.988,07 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti; verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della legge 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura indicata in premesse; Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della pronuncia; Accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che _____ con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno alla _____ di 50.000,00 euro, importo che va sommato a quello per il quale, in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice. Condannare pertanto l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danno subito dalla _____, previa compensazione con eventuali ragioni di credito della convenuta. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario", in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art. 186 comma VI c.p.c.;

per la convenuta: come da foglio depositato in via telematica **"IN VIA PRELIMINARE** Dichiararsi la ditta _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, decaduta dalla possibilità di contestare ed impugnare l'applicazione di interessi, spese, C.M.S. ed altro, con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa. Dichiararsi l'intervenuta prescrizione



decennale del diritto dell'attrice alla ripetizione di somme e/o all'accertamento di invalidità contrattuali, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 29.01.2005. NEL MERITO Dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in atti e, in particolare, per la carenza di prova e per l'inammissibilità della domanda di accertamento e di rideterminazione del saldo svolta con riferimento ad un conto corrente ancora aperto. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Accertare l'intervenuto adeguamento da parte di rispetto alla Delibera CICR del 09.02.2000 ed accertare l'avvenuta comunicazione di detto adeguamento alla ditta

Dichiarare, comunque, legittima la capitalizzazione semestrale, ovvero in via ulteriormente graduata annuale, e conseguentemente rigettarsi le domande tutte formulate dall'attrice, rapportando eventualmente a tali alternative modalità temporali di addebito tutti i conteggi correlati alle domande medesime. IN OGNI CASO Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre I.v.a., C.p.a. e 15% spese generali”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 28.01.2015 la società attrice, premesso che “*dal 1991 tra la e la si intesseva una relazione bancaria con il conto corrente per apertura di credito n. 50570006312*” e che “*non risulta alcun contratto di apertura dei conti né di sottoscrizione delle condizioni economiche*”, ha chiesto di accertare l'ammontare delle somme illegittimamente incassate dalla convenuta a titolo di spese, c.m.s., interessi ultralegali ed usurari, interessi anatocistici, e di rideterminare il saldo corretto del conto alla data della domanda.

Costituendosi la Banca convenuta, dava atto che il conto corrente era stato aperto nel 1984, circostanza non contestata da parte attrice (v. rispettivamente pagina 13 comparsa di risposta e pagina 4 memoria n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c. attorea laddove si legge “*Come ammette la stessa controparte il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti è iniziato nel 1984*”), ha eccepito:

> la decadenza della attrice dalla possibilità di contestare il saldo del rapporto stante l'omessa tempestiva contestazione degli estratti conto periodicamente inviati.

La censura non è fondata. La mancata contestazione degli estratti conto



periodicamente inviati dalla banca al cliente o la indicazione di interessi ultralegali nelle scritture contabili del correntista non ha alcuna rilevanza giuridica non potendo questi elementi essere utilizzati al fine di fondare la presunzione dell'esistenza di un patto stipulato nella osservanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge (art. 1284 c.c.) con conseguente preclusione di consentire al cliente di contestare un debito fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita.

Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che: *“In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”* (Cfr. Cass. 6514/2007; conf. Cass. 11626/2011).

> l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito con riferimento agli interessi anatocistici, cms e spese essendo il conto corrente ancora aperto.

La censura non è fondata, non avendo parte attrice avanzato alcuna domanda di ripetizione di indebito, essendosi limitata a chiedere l'accertamento del saldo alla data della domanda.

Nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto, come nella fattispecie, nel momento in cui sia stato notificato l'atto di citazione, il correntista può promuovere, preliminarmente, l'azione imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., per far valere la nullità (parziale) del contratto, ovvero di alcune clausole contrattuali (capitalizzazione trimestrale bancaria, ecc.) e, per l'effetto di dette nullità, promuovere l'azione di accertamento del saldo finale.

> la prescrizione dei presunti addebiti illegittimi precedenti il 29.01.2015.

Avendo parte attorea avanzato esclusivamente domanda di accertamento del saldo e non di ripetizione degli indebiti, l'eccezione è irrilevante ai fini del decidere.

> l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice.

La domanda attorea di risarcimento è risultata infondata, essendosi parte attrice limitata ad allegare di avere subito un generico danno di 50.000,00 senza, tuttavia, fornire, come era suo onere, alcuna prova del danno denunciato.

> l'infondatezza della domanda di accertamento del saldo per carenza di prova, essendo onere del correntista che agisce in giudizio fornire la prova degli elementi costitutivi della propria domanda.



La censura è parzialmente fondata.

Nel caso di specie l'accensione del rapporto di conto corrente è antecedente alla entrata in vigore della legge n. 154/1992, poi sostituita dal d.lgs n. 385/1993, norme che per la prima volta hanno previsto la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari.

Parte attrice ha allegato di non avere sottoscritto alcun contratto di apertura del conto né delle relative condizioni economiche, con conseguente nullità per violazione del disposto di cui all'art. 1284 comma III c.c. degli addebiti per interessi ultralegali ed anatocistici, non avendo parte convenuta dimostrato, come era suo onere, l'esistenza della pattuizione e, con particolare riferimento agli interessi anatocistici, non risultando alcuna successiva approvazione da parte del cliente dell'anatocismo trimestrale adottato dalla banca, come previsto dall'art. 7, c3, di detta delibera per le variazioni peggiorative (v. anche c.t.u. pagg. 3 e 4).

Si osserva, infatti, che a fronte della affermata inesistenza di contratto scritto era onere della parte che ne affermava, invece, l'esistenza fornire la prova dei fatti oggetto della eccezione, non valendo nel caso di specie il richiamo all'art. 119 t.u.b. (v. Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2015 n. 22183 per la quale "nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore." (Cass. Sez. I, Sentenze nn. 1842 del 2011 e 21466 del 2013))".

L'eccezione di carenza di prova è, invece, risultata in parte fondata con riferimento alla domanda di accertamento del saldo del conto corrente, non avendo parte attrice, come era suo onere, fornito la prova dell'andamento del rapporto sin dalla data della sua costituzione avvenuta nel 1984, circostanza pacifica in causa, essendo stati dimessi in giudizio gli e/c completi solo a partire dal mese di agosto 2000.

A tale riguardo, la giurisprudenza di merito, muovendo dai principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 23974/2010, secondo cui, in materia di anatocismo bancario e usura, quando l'onere della prova, non assolto, grava sulla banca che ha agito in giudizio, l'indagine del c.t.u. deve partire dal "saldo zero", in quanto sfavorevole alla banca attrice, ha affermato, argomentando a contrario, che "nel caso



in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, qualora non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile e non saldo zero"; ciò in quanto "il mancato assolvimento dell'onere della prova, in tale ipotesi, non può che ricadere su parte attrice".

Nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta in merito alla lamentata carenza documentale, il c.t.u. ha dato atto che *"parte attrice ha prodotto gli e/c degli ultimi 16 anni di rapporto"*, appare pertanto corretta la rideterminazione del saldo finale operata dal c.t.u. alla luce della documentazione esaminata, appunto gli e/c degli ultimi 16 anni.

All'esito dello scambio delle memorie istruttorie il giudice con ordinanza dd. 29.03.2016:

- disponeva procedersi a c.t.u. nominando a tal fine il dott. Giovanni Franscecon al quale, all'udienza del 19.05.2016 veniva posto il seguente quesito: *"In relazione al rapporto di conto corrente acceso da parte attrice presso la convenuta, esaminati gli atti di causa, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze secondo i seguenti criteri:*

- 1. determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre applicato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota 1166966/2005 della stessa in tema di c.m.s. limitatamente ai periodi successivi alla sua emanazione) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base del calcolo usurario;*
- 2. applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi che precede e quello di seguito indicato:*

- *dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura convenzionalmente applicata dalla banca;*
- *nei periodi in cui sia presente alcuna pattuizione, nella misura del saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art. 5, c. V, L. 154/1992 (poi art. 117 c. VII, D. Lgs. 385/1993), intendendosi per "operazioni attive" quelle a credito della banca e per "conclusione del contratto" ogni chiusura trimestrale del*



conto in cui risultino addebitati interessi;

3. applichi il CTU la c.m.s. come segue:

- *in caso di pattuizione contrattuale sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;*
- *in assenza di pattuizione sulla sola periodicità, con periodicità annuale e tasso convenzionale (del trimestre di massimo scoperto);*
- *in assenza di pattuizione sul tasso, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;*

4. *escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l'anatocismo, sia l'addebito di c.m.s.;*

5. *gli interessi passivi dovranno essere conteggiati previa verifica del rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000.*

6. *determini in tal modo il CTU l'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca ai rapporti e conseguentemente il saldo finale del conto corrente oggetto di analisi.*

7. *Prescrizione (Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010)*

Quanto all'eccezione di prescrizione, svolga il CTU un separato conteggio tenendo conto, al punto 6 della prima parte del quesito, dei soli addebiti di cui non sia intervenuto il pagamento, nel periodo antecedente i dieci anni dalla prima interruzione della prescrizione, periodo decorrente dal 29.01.2005, mediante versamento su conto passivo in assenza di affidamento o su conto "scoperto" oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria "al rientro" dell'esposizione).

A tal fine, tenga conto il CTU di quanto previsto dalla Sentenza Cass. N. 24418/2010 ed in particolare:

- a. individui la natura dei versamenti sulla base del saldo bancario c.d. "disponibile" già depurato di tutti gli interessi passivi per il periodo di illegittimità dell'anatocismo e degli altri addebiti da escludere secondo i criteri di cui alla prima parte del quesito;*
- b. individui l'affidamento concesso sulla base della sola documentazione contrattuale prodotta;*
- c. imputi i "pagamenti" così individuati anzitutto agli interessi addebitati sul conto (compresa la loro componente "legittima", ma per la sola parte maturata sullo*



scoperto "extra fido") partendo dai più "antichi", fino alla data del singolo pagamento;

d. in caso di eccedenza dei "pagamenti" rispetto agli addebiti per interessi come sopra individuati, imputi i residui pagamenti eccedenti agli altri addebiti intervenuti sul conto (prelevamenti di capitale ed addebito di spese in situazione di scopertura, nonché all'addebito di c.m.s. compresa la sua componente "legittima" ma per la sola parte maturata sullo scoperto "extra fido"), partendo dai più "antichi".

Infine sottragga il CTU dall'ammontare dei maggiori addebiti asseritamente illegittimi (di cui all'ultimo punto della prima parte del quesito) la parte degli stessi che risulti pagata, e quindi prescritta, sulla base dei criteri che precedono, (tenendo quindi conto della sola parte "illegittima" degli interessi che risultino cos' pagati) rideterminando in tal modo l'ammontare dei maggiori oneri "ripetibili" addebitati dalla banca al rapporto e conseguentemente "nuovo" il saldo finale corretto dei conti."

In data 12.12.2016 il c.t.u. depositava la relazione rassegnando le seguenti conclusioni:

"Il conto risulta acceso in data non nota (i documenti bancari hanno inizio fin dal 1991 con conto già aperto) presso la allora"

e presentava un saldo passivo di € 87.832,94 alla data del 30.4.2016, più prossima all'attuale, documentata in atti. Quanto alle pattuizioni, non è presente alcun contratto. Per tre trimestri risulta essere stato superato il tasso soglia usurario di cui alla legge n. 108/96 e precisamente nel I trim. 2009 e nel I trim. 2014. Come previsto nel quesito, per detti trimestri sarebbe necessario applicare il saggio legale di interesse; tuttavia, la mancanza di contratto porta già applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 del TUB, che è inferiore. Pertanto, non è necessaria alcuna rettifica rispetto al calcolo che già verrà svolto, non essendo ovviamente possibile che l'usura sia 'premiante' per la banca rispetto alla situazione di carenza contrattuale. Parimenti, anche le spese e commissioni del conto sono già state escluse dal calcolo per effetto della carenza contrattuale; rimane quindi da escludere solo la spesa del rinnovo dell'affidamento del I trim. 2009 (che è stata esclusa nell'ambito del calcolo di cui al capitolo che segue). ...

Come già precisato, vista l'assenza della contrattualistica ed il quesito posto allo scrivente, il CTU ha svolto il ricalcolo con:



- *applicazione del tasso di interesse passivo sostitutivo ex art. 117 del TUB (e del saggio legale codicistico prima del 7.7.1992);*
- *esclusione dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto;*
- *esclusione della c.m.s., commissioni ad essa sostitutive e spese di chiusura conto per tutta la durata del rapporto;*
- *determinazione dell'impatto della prescrizione della domanda.*

Quanto agli interessi attivi sono stati svolte due ipotesi (in assenza di precisazione nel quesito, ma anche di domanda attorea): con applicazione del tasso bancario o con applicazione del tasso c.d. 'sostitutivo' ex art. 117 del TUB (in questo caso, il tasso da utilizzare è quello 'massimo' dei BOT annuali).

Le risultanze sono in sintesi di seguito riportate.

C/C N. 6312 – SALDO CORRETTO AL 30.4.2016

saldo finale bancario al 30.4.2016 euro – 87.832,94

saldo finale corretto al 30.4.2016 euro + 36.349,79

Differenza pro correntista euro 124.183,73

di cui per:

minori interessi passivi euro 89.472,69

esclusione c.m.s. e commissioni sostitutive euro 32.203,09

esclusione spese euro 2.506,94

Ne consegue che il rapporto in esame, tenendo conto delle doglianze attoree e delle mancate pattuizioni contrattuali, avrebbe dovuto presentare al 30.4.2016 un saldo ATTIVO di € 36.349,79 al posto del saldo passivo di € 87.832,94, con una differenza di € 124.182,73 a favore della correntista, pari agli addebiti illegittimi”.

Non può tenersi conto nella determinazione del saldo del conto corrente del ricalcolo degli interessi attivi, comunque svolto dal C.t.u., in assenza di domanda attorea sul punto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta:



1) accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto compiuti dalla convenuta con riferimento al c/c n. 50570006312 e, per l'effetto, determina che l'importo del saldo del predetto conto corrente alla data del 30.04.2016 era attivo e pari ad euro + 36.349,79 a favore di

2) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da

3) condanna a pagare all'avvocato Torquato Tasso, difensore di

dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €. 10.343,00 per compenso professionale, euro 518,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA;

4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.

Treviso, 10.05.2017

Il Giudice

Alessandra Burra

